



Regione Lombardia



CITTÀ DI VIMERCATE



**ACCORDO DI PROGRAMMA
FINALIZZATO
ALLA VALORIZZAZIONE URBANISTICA DELL' ATTUALE SEDE
OSPEDALIERA DI VIMERCATE**

Milano, 9 aprile 2009

[Handwritten signatures and initials]

ACCORDO DI PROGRAMMA FINALIZZATO ALLA VALORIZZAZIONE URBANISTICA DELL'ATTUALE SEDE OSPEDALIERA DI VIMERCATE

(ai sensi dell'art. 34 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000, dell'art. 6 della L.R. n. 2 del 14 marzo 2003 e della L.R. n. 12 del 11 marzo 2005)

TRA

- **REGIONE LOMBARDIA**, con sede in Milano, via Fabio Filzi n. 22, nella persona del Presidente Roberto Formigoni,
- **COMUNE DI VIMERCATE**, con sede in Vimercate (MI), Piazza Unità d'Italia n. 1, nella persona del Sindaco, Paolo Brambilla,
- **AZIENDA OSPEDALIERA DI DESIO E VIMERCATE**, con sede in Vimercate (MI), via Cesare Battisti n. 23, nella persona del Direttore Generale Maurizio Amigoni,

E CON L'ADESIONE DI:

- **Proprietari delle aree del Consorzio Agrario di Milano e Lodi**

Consorzio Agrario di Milano e Lodi, con sede in Milano, via G. Ripamonti n. 35, nella persona del Presidente, Carlo Franciosi,

- **Proprietari delle aree della ex Cava Cantù e limitrofe**

Immobiliare Briantea 2000 s.r.l., con sede in Vimercate, Isola Cantù n. 3, nella persona dell'Amministratore Unico, Ancilla Antonella Giuseppina Cantù,

Immobiliare Europa s.r.l., con sede in Milano, via G. Crespi n. 9/11, nella persona dell'Amministratore Unico, Dario Limonta,

PREMESSO CHE:

- l'Azienda Ospedaliera di Desio e Vimercate, con nota del 22.6.2006, ha chiesto alla Regione Lombardia di promuovere un Accordo di Programma per la valorizzazione dell'area dell'attuale sede ospedaliera, area che, d'intesa con la Regione Lombardia, intende alienare, a seguito dell'avvio della costruzione del nuovo ospedale sito in Località Cascina Chioso Maffeo, utilizzando i relativi proventi per il suo completamento e la sua piena funzionalità;
- il Comune di Vimercate, con nota del 20.7.2006, ha manifestato il proprio interesse alla definizione ed alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma sopra richiamato, ed espresso volontà di destinare parte degli edifici storici della vecchia sede ospedaliera ad attività di interesse pubblico e/o generale;
- in precedenza, con Deliberazione di Consiglio comunale n. 69 del 22.3.2002, il Comune di Vimercate ha approvato il Protocollo di intesa sottoscritto con l'Azienda Ospedaliera di Desio e Vimercate nel marzo 2002, riguardante la realizzazione del nuovo complesso ospedaliero e

The bottom of the page features several handwritten signatures and initials. From left to right, there is a long, flowing signature, followed by a set of initials that appear to be 'CO.' and 'R3', then a single letter 'A', and finally a stylized signature on the far right.

la dismissione dell'attuale;

- la Regione Lombardia, con Deliberazione di Giunta regionale n. VIII/3209 del 27.9.2006, ha promosso l'Accordo di Programma finalizzato alla realizzazione di detti interventi di riqualificazione e valorizzazione dell'attuale sede del presidio ospedaliero di Vimercate;
- la valorizzazione dell'area dell'attuale ospedale di Vimercate contribuisce ad attuare le azioni previste da documenti programmatici regionali ed in particolare:
 - dal Programma Regionale di Sviluppo, approvato con DCR 26 ottobre 2005 n. VIII/25;
 - dal Documento di Programmazione Economico-Finanziario Regionale 2009-2011, approvato con DGR del 27 giugno 2008 n. VIII/7505 e su cui il Consiglio regionale ha deliberato con DCR del 29 luglio 2008 n. VIII/685;
- con deliberazione di Giunta Provinciale n. 246142/7.4/2008/260 del 10.11.2008, la Provincia di Milano ha espresso sulla variante urbanistica di cui al presente Accordo di Programma parere di compatibilità con il PTCP della Provincia di Milano;
- con parere del 28.10.2008, prot. n. 151/741/08, l'ARPA - Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Lombardia, ha espresso parere favorevole in merito alle procedure di Valutazione Ambientale Strategica del presente Accordo di Programma;
- la Regione Lombardia con DGR 8494 del 26.11.2008 ha approvato l'ipotesi del presente Accordo di Programma, unitamente agli allegati che ne costituiscono parte integrante;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

Tra i soggetti interessati all'Accordo di Programma, come sopra individuati, si conviene e si stipula quanto segue:

Parte Prima

ELEMENTI GENERALI

Art. 1 - Premesse

1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Programma (ADP), che sarà attuato secondo le modalità e con gli effetti di cui all'art. 34 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e della Legge Regionale 14.3.2003 n. 2 "Programmazione negoziata regionale".

Art. 2 - Ambito dell'Accordo di Programma

1. Superfici

Le aree oggetto dell'Accordo di Programma sono site nel centro del Comune di Vimercate ed hanno una superficie pari a circa 132.684 mq, come indicato nella planimetria allegata Sub 1, così

suddivisi:

A) Area Ospedale Monoblocco (Via Ronchi – via Ospedale)	mq 35.913
Area Ospedale Monoblocco (via Battisti – via Ospedale)	mq 5.899
Area Ospedale vecchio (via Cereda – via Ospedale)	mq 8.178
Area Ospedale parcheggio "piazza donatori di sangue"	mq 5.581
B) Area Comunale (strade)	mq. 6.804
C) Area Consorzio	mq. 6.946
D) Area ex Cava Cantù e limitrofe	mq. 63.363

2. Riferimenti Catastali

I riferimenti catastali delle aree in oggetto sono i seguenti:

Area Ospedale

Fg. n° 55

Mapp. nn° 28-29-31-33-34-35-36-37-39-40-138-139-140-141-143-145-170-171-316 A

Area Ospedale parcheggio "piazza donatori di sangue"

Fg. n° 69

Mapp. nn° 13-14-15-16-20-21-74

Area Consorzio Agrario

Fg. n° 55

Mapp. n° 8-9-10-108

Area ex Cava Cantù e limitrofe

Fg. n° 54

Mapp. nn° 15-16-17-25-29-31-42-43-44-45-46-47-48-49-50-216-276-279-127

3. Volumi edilizi esistenti

A) Ospedale

1) I Volumi edilizi oggetto di ristrutturazione o riallocazione sono:

Area Ospedale Monoblocco (via Battisti – Via Ospedale)

Volumi edificati zona omogenea B4 di attenzione ambientale	mc	4.682
Area Ospedale vecchio (via Cereda – via Ospedale)		
Volumi edificati zona omogenea A di tipo F2 e nel PE.VCS.4	mc.	59.162
2) Volumi esistenti e da demolire:		
Area Ospedale Monoblocco (via Ronchi – Via Ospedale)		
Volumi edificati zona omogenea F2	mc	176.517
Area Ospedale Vecchio (via Cereda – via Ospedale)		
Volumi edificati zona omogenea A di tipo F2 e nel PE.VCS.4	mc.	22.675
B) Area Consorzio	mc.	35.032
C) Area ex Cava Cantù e limitrofe	mc.	8.834

Art. 3 - Oggetto e finalità dell'Accordo di Programma

1. Oggetto del presente Accordo di Programma è la riqualificazione del tessuto urbano del centro di Vimercate, mediante la valorizzazione urbanistica dell'area dell'attuale ospedale di Vimercate in vista di una sua cessione futura, nonché di quella del Consorzio Agrario e della Cava Cantù e limitrofe.

Parte Seconda

FATTIBILITA' TERRITORIALE Ed URBANISTICA DELL'INTERVENTO

Articolo 4 - Destinazione urbanistica delle aree

1. Le previsioni del vigente PRG sono le seguenti:

Area Ospedale:

L'ospedale "vecchio" lungo la via Cereda e via Ospedale – compreso nel perimetro della zona "A" di centro storico e destinazione d'uso di tipo "F2" (destinata a servizi ed attrezzature, di proprietà pubblica o privata eventualmente convenzionata, per tutti gli usi di interesse comune, oltre alle attrezzature ricettive e di ristoro anche private), con un edificio "AC1" (medicina) vincolato ai sensi del D.L. 22/01/04 n. 42 e edifici di tipo "AC2";

L'ospedale "vecchio" lungo la via Battisti – compreso nel perimetro della Zona "A" di centro storico ed inserita all'interno del PE. VCS. 4 – Piano di iniziativa pubblica e comprende edifici di tipo "AM1-AM2-AB1-AC1 (la Chiesa vincolata ai sensi del D.L. 22/01/04 n. 42) – AC2";

Area Ospedale Monoblocco posta tra via Battisti e via Ospedale inserita in zona omogenea F2;

Area uffici amministrativi lungo la via Battisti – inseriti in zona “B” di attenzione ambientale ai sensi dell’art. 18 N.T.A. P.R.G. vigente.

Area Consorzio Agrario:

Lungo la via Ronchi – compreso all’interno del PE.VI.5a (terziario anche sociosanitario)

Ex Cava Cantù e limitrofe:

Compresa all’interno del PE.VI.5b (terziario anche sociosanitario)

Compresa all’interno del PE.VI.5b (secondo polo scolastico anche con indirizzo universitario di cui al PE.OR.9.

Art. 5 - Parametri Urbanistici e vincoli

1. Sulle aree di cui al precedente art. 2 verranno realizzati interventi di trasformazione urbanistico-edilizia conformemente agli indici riportati, per i singoli interventi, nella variante urbanistica (sub All. A) per le complessive volumetrie ivi indicate.
2. Gli interventi di trasformazione urbanistico-edilizia di cui al precedente comma, sono soggetti all’approvazione di uno o più Programmi Integrati di Intervento, da approvarsi secondo le procedure di cui all’art. 92 della Legge regionale n. 12/2005 e s.m.i.

Art. 6 - Opere di urbanizzazione e compensazione

1. Per il corretto inserimento ambientale e infrastrutturale dell’intervento di cui trattasi hanno carattere prioritario le seguenti opere:
 - a) la nuova arteria stradale di penetrazione a sud dell’area Ospedale-Consorzio-Cava che consentirà di congiungere il sud-ovest del territorio, allacciandosi al costruendo ospedale, con il limite del centro storico;
 - b) la rivisitazione della viabilità nel suo complesso per migliorare i flussi complessivi di accesso e uscita dal centro urbano;
 - c) la riqualificazione della via Ronchi e della via Ospedale;
 - d) la realizzazione di percorsi ciclopedonali protetti all’interno dell’ambito e collegati al resto delle reti esistenti e al nuovo ospedale;
 - e) la costruzione di parcheggi anche interrati nella zona attualmente inserita nel PE.VCS.4 e nella zona a nord est dell’attuale “area monoblocco”;
 - f) la realizzazione di piazza pubblica nel PE.VCS.4;
 - g) la riqualificazione dell’area dell’attuale parcheggio “Piazza Donatori di Sangue”;
 - h) la realizzazione di parcheggi a raso localizzati nel resto dell’ambito in funzione del progetto urbanistico che si svilupperà e delle necessità dettate dalle funzioni insediate;
 - i) la realizzazione di servizi di sottosuolo a servizio del nuovo complesso e potenziamento/adeguamento di quelli esistenti qualora necessario per il riequilibrio dei sistemi impiantistici con essi interagenti;
 - j) la realizzazione di parchi e giardini pubblici, anche attrezzati, al servizio del nuovo quartiere;
 - k) eventuale realizzazione di un nuovo complesso scolastico di primo grado o potenziamento di quelli esistenti, in funzione delle previsioni del Piano dei Servizi del PGT.

2. L'intervento prevede la realizzazione dei seguenti servizi di interesse pubblico:
- a) ristrutturazione di parte del complesso della "vecchia medicina" (edificio via Cereda-via Ospedale) per l'inserimento di servizi di natura sanitaria e/o socio assistenziale con eventuale cessione gratuita o locazione convenzionata a ente gestore;
 - b) ristrutturazione e cessione all'Amministrazione comunale dell'edificio sull'angolo tra via Bonsaglio-via Battisti e di eventuali altre porzioni oggetto di ristrutturazione per l'inserimento di terziario pubblico;
 - c) possibile struttura attrezzata per ospitare enti e soggetti pubblici/privati che si occupano di formazione professionale specialistica. Struttura anche di proprietà privata gestita con convenzionamento (se nelle previsioni del Piano dei Servizi del PGT);
 - d) realizzazione di un piccolo supermercato (media struttura di vendita) al servizio del quartiere.
3. L'intervento urbanistico-edilizio sulle aree di cui trattasi prevede, infine, la realizzazione delle seguenti opere:
- a) previsione di un'area per l'allocatione di una centrale di teleriscaldamento-cogenerazione con potenzialità di servizio per circa 1.500.000 mc. in un raggio di circa 1 Km;
 - b) predisposizione durante le opere di urbanizzazione di dorsali e canalizzazioni per la realizzazione di una rete di distribuzione del teleriscaldamento;
 - c) possibilità di proporre in sede di PII la realizzazione e la gestione, anche mediante iniziativa privata, della centrale di teleriscaldamento-cogenerazione alle condizioni indicate nelle NTA di cui alla variante urbanistica del presente accordo di Programma.

Art. 7 - Effetti urbanistici

1. Il presente Accordo di Programma, relativamente alle aree indicate al precedente art. 2, costituisce approvazione di variante al PRG del Comune di Vimercate, ai sensi dell'art. 34, comma quinto, del d.lgs. n. 267/2000, conformemente agli elaborati grafici e normativi di cui alla Variante urbanistica allegata (sub All.1).
2. In relazione ai contenuti di variante urbanistica, si evidenzia che presso gli Uffici dello Sportello Unico del Comune di Vimercate, la documentazione inerente gli aspetti di variante urbanistica connessi all'Accordo di Programma, è stata depositata in libera visione al pubblico per 15 giorni consecutivi, ossia dal 29 settembre 2008 al 14 ottobre 2008, preliminarmente alla sottoscrizione del presente Accordo, onde consentire a chiunque ne avesse interesse di formulare osservazioni o proposte.
3. Entro il previsto periodo di quindici giorni, ossia dal 15 ottobre 2008 al 28 ottobre 2008, non sono pervenute osservazioni.
4. Ai sensi dell'art. 4 della Legge regionale n. 12/2005, si è dato corso all'espletamento delle procedure di Valutazione Ambientale Strategica, secondo quanto meglio precisato nei documenti allegati sub 3.
5. Ai sensi dell'art. 34, comma 5, del Testo Unico di cui al d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, l'adesione del Sindaco al presente Accordo di Programma, o dell'Assessore Delegato, deve essere ratificata dal Consiglio Comunale di Vimercate entro 30 giorni dalla sottoscrizione, a pena di decadenza.

6. L'approvazione dell'Accordo di Programma con decreto del Presidente della Regione Lombardia, o dell'Assessore Delegato, ai sensi del predetto art. 34 d.lgs. n. 267/2000, determina gli effetti di variante urbanistica di cui alla medesima norma dalla data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Parte terza

REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI E IMPEGNI IN CAPO AI SOGGETTI SOTTOSCRITTORI

Art. 8 - Modalità di attuazione

1. I soggetti sottoscrittori del presente accordo si impegnano, nel rispetto dei principi di collaborazione e di non aggravio del procedimento, di cui alla Legge 7.8.1990 n. 241 e s.m.i., a rendere quanto più possibile celeri le fasi e le procedure amministrative di approvazione dello strumento unitario di attuazione e di rilascio delle autorizzazioni, concessioni, permessi, nulla osta ed ogni altro atto o titolo abilitativo in genere utile e/o necessario per il sollecito avvio e compimento complessivo dell'oggetto dell'accordo di programma e di ogni suo specifico elemento. Le parti adotteranno tutti gli atti e porranno in essere tutti i comportamenti necessari alla rapida esecuzione dell'Accordo di Programma, nel rispetto delle procedure ed in accordo alle proprie reciproche responsabilità, obblighi od impegni assunti con gli effetti dell'Accordo di Programma di cui all'art. 6 della L.R. n. 2/2003 e dell'art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000.

Art. 9 - Impegni in capo ai soggetti sottoscrittori per la realizzazione degli interventi

1. Ai sensi dell'art. 34, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e dell'art. 6, comma 10, L.R. n. 2/2003, con l'approvazione del presente Accordo di Programma si intendono acquisiti i pareri, gli assensi, le intese, i nulla osta necessari da rendersi o da concedersi da parte delle amministrazioni e dei soggetti pubblici partecipanti all'Accordo medesimo.

2. La Regione Lombardia si impegna a:

- a) assumere ogni atto necessario alla realizzazione del presente ADP, allo scopo di garantire il rispetto delle varie fasi previste nel cronoprogramma e nei documenti tecnici a corredo del Programma Triennale approvato dall'Azienda Ospedaliera.

3. Il Comune di Vimercate si impegna a:

- a) sottoporre a ratifica del Consiglio Comunale la variante urbanistica di cui al presente ADP, nei termini di legge;
- b) istruire ed approvare uno o più PII di cui al precedente art. 5 nel rispetto dei termini di cui all'art. 14 della l.r. n. 12/2005 e s.m.i.;
- c) dare atto, in sede di rilascio del titolo abilitativo, dell'esenzione dal pagamento degli oneri di urbanizzazione e del contributo di costruzione, per le opere che rientrano nell'art. 17, comma 3, D.P.R. n. 380/2001;
- d) rilasciare tempestivamente, a fronte della corretta e completa presentazione dei documenti progettuali per i singoli interventi, autorizzazioni e pareri e ad assumere ogni altro atto necessario alla realizzazione dell'opera;
- e) al fine di favorire una sollecita attuazione del presente ADP, l'entrata in vigore dello stesso



costituisce anche autorizzazione del Comune alla presentazione da parte degli altri operatori della proposta preliminare di PII, riservandosi l'Amministrazione comunale, anche nella qualità di operatore, la valutazione di merito, nella fase di approvazione del PII stesso.

4. L'Azienda Ospedaliera di Desio e Vimercate si impegna a:

- a) cedere al Comune di Vimercate i fabbricati di cui al precedente art. 6 comma 2 nello stato di fatto e di diritto con le relative servitù e vincoli, attivi e passivi, diretti ed indiretti, comprendenti quelli destinati sia alla conservazione che alla demolizione di detti immobili;
- b) cedere al Comune di Vimercate le aree a standard che saranno definite attraverso il Piano Attuativo di cui al precedente art. 5;
- c) impiegare tutti i proventi derivanti dalla alienazione delle aree e dei fabbricati del vecchio ospedale, secondo le finalità di cui alle premesse.

5. L'Azienda Ospedaliera di Desio e Vimercate e l'Amministrazione comunale si impegnano, d'intesa con la Curia Arcivescovile di Milano, a definire consensualmente, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente ADP, la destinazione dell'attuale Chiesa, che dismetterà la funzione di cappellania dell'Ospedale.

Art. 10- Impegni dei soggetti aderenti

1. I soggetti aderenti esprimono condivisione dei contenuti del presente Accordo di Programma, e assumono gli impegni dallo stesso derivanti, in particolare, per quanto riguarda la redazione di uno o più PII di cui al precedente articolo 5.

Parte quarta

VERIFICHE E VARIANTI DELL'ACCORDO

Art. 11 - Collegio di vigilanza e controversie

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del d.lgs. n. 267/2000, nonché dell'art. 6 della l.r. 2 del 14 marzo 2003, la vigilanza ed il controllo sull'esecuzione del presente Accordo di Programma sono esercitati da un Collegio composto dal Presidente della Regione, che lo presiede, dal Sindaco del Comune di Vimercate e dal Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera di Desio e Vimercate.

2. Al Collegio sono attribuite le seguenti competenze:

- a) vigilare, anche attraverso verifiche periodiche, sulla piena, tempestiva e corretta attuazione dell'Accordo di Programma, nel rispetto degli indirizzi e dei tempi sopra enunciati;
- b) valutare lo stato di attuazione degli interventi, e decidere sulla proroga dei termini di attuazione, tenuto conto della complessità dell'intervento;
- c) valutare lo stato di attuazione delle opere infrastrutturali di competenza degli Enti Pubblici sottoscrittori, realizzate e da realizzare, definendo precise modalità operative;
- d) individuare gli ostacoli che si frapponessero all'attuazione dell'Accordo di Programma, proponendo le soluzioni idonee alla loro rimozione;
- e) provvedere, ove necessario o previsto, alla convocazione dei rappresentanti degli enti sottoscrittori, anche riuniti in conferenza di servizi;



- f) dirimere, in via bonaria, le controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione ed all'attuazione del presente Accordo di Programma; per tale funzione il Comitato potrà essere integrato, su richiesta di almeno una delle parti fra cui è insorta la controversia, da 2 esperti nominati, entro 15 giorni dalla formulazione della richiesta, di comune accordo dalle parti fra le quali è insorta la controversia, ed in difetto di accordo, dal Prefetto della Provincia di Milano e, una volta costituita, quella della Provincia di Monza e della Brianza. Le controversie che non verranno risolte dal Comitato saranno deferite ad un Comitato arbitrale nominato di comune accordo dalle parti;
- g) disporre gli interventi sostitutivi, in caso di inadempimento degli impegni di cui all'art. 10, attuandoli anche mediante commissario *ad acta*, ovvero attivare la procedura di cui all'art. 14, comma 7 della L.R. n. 12/2005;
- h) esprimere pareri e determinazioni, nonché vigilare sulle attività previste negli articoli di cui al presente atto.

3. Nessun onere economico dovrà gravare sull'Accordo di Programma per il funzionamento del Collegio: eventuali compensi e rimborsi per i componenti saranno a carico esclusivo degli Enti rappresentati.

4. La Segreteria tecnica dell'Accordo di Programma composta da rappresentanti della Regione Lombardia, del Comune di Vimercate, dell'Azienda Ospedaliera di Desio e Vimercate, continuerà la sua attività successivamente alla sottoscrizione del presente Accordo di Programma anche al fine di assicurare il supporto tecnico all'attività del Comitato di Vigilanza.

Art. 12 - Varianti all'Accordo di Programma

1. La competenza ad approvare varianti al presente accordo di programma spetta, salvo quanto previsto ai successivi commi, al Collegio di Vigilanza, che la esercita verificando la compatibilità della variante stessa con gli obiettivi primari dell'accordo di programma e tenendo conto di eventuali esigenze sopravvenute rispetto alla stipulazione del presente Accordo, di innovazioni tecnologiche, di necessità o richieste motivate ed oggettive di altri soggetti terzi, pubblici o privati, di necessità progettuali evidenziate in sede di approfondimento delle previsioni dell'ADP e di qualunque altra circostanza che possa giustificare, in un quadro di coerenza con gli obiettivi perseguiti, la modifica proposta.

2. Fuori dal caso di cui sopra, qualora la modifica riguardi il dimensionamento globale o incida sui sottoindicati aspetti urbanistici primari, il Collegio di vigilanza dispone, ai fini della relativa approvazione, l'esperimento delle medesime procedure seguite per la conclusione del presente Accordo. Agli effetti di quanto sopra, si evidenzia che costituiscono aspetti primari, l'individuazione dell'ambito di intervento, la determinazione della capacità edificatoria massima ammissibile, la definizione delle funzioni ammissibili.

3. Resta fermo quanto previsto dall'art. 14, comma 12, della legge regionale n. 12/2005.

Art. 13 - Inadempimento

1. Il Collegio di vigilanza, qualora riscontri che uno o più dei soggetti sottoscrittori o attuatori dell'Accordo non adempiano, per fatto proprio e nei tempi previsti, gli obblighi urbanizzativi e



compensativi assunti, provvede a:

- contestare l'inadempienza, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo di notifica per ufficiale giudiziario, con formale diffida ad adempiere entro un congruo termine;
 - disporre, con voto di maggioranza, decorso infruttuosamente il predetto termine, gli interventi necessari, anche di carattere sostitutivo.
2. Resta ferma la responsabilità del soggetto inadempiente per i danni arrecati con il proprio comportamento agli altri soggetti ai quali compete comunque l'immediata ripetizione degli oneri sostenuti in conseguenza diretta dell'inadempimento contestato.

Art. 14 - Sottoscrizioni, effetti e durata

1. Ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. n. 267/2000 e dell'art. 6 della L.R. 2 del 14 marzo 2003 il presente Accordo di Programma, sottoscritto dai legali rappresentanti dei soggetti interessati, sarà approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale.
2. Tutti i termini temporali previsti nel presente Accordo di Programma, ove non diversamente stabilito, decorrono dalla data di pubblicazione del decreto del Presidente della Giunta Regionale di approvazione dell'Accordo di Programma.
3. E' disposta la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del decreto di approvazione dell'Accordo di Programma.
4. Le attività disciplinate dal presente Accordo di Programma sono vincolanti per i soggetti sottoscrittori, che si assumono l'impegno di realizzarle nei tempi indicati.

DOCUMENTI ALLEGATI

Al presente Accordo sono allegati, a costituirne parte integrante e sostanziale, i seguenti documenti:

- 1) Variante urbanistica;
- 2) Schema di massima del Piano Economico finanziario;
- 3) Atti relativi alla Valutazione Ambientale Strategica.

Letto, approvato e sottoscritto

Milano, 9 aprile 2009.

REGIONE LOMBARDIA

Il Presidente: *Roberto Formigoni*

Roberto Formigoni

COMUNE DI VIMERCATE

Il Sindaco: *Paolo Brambilla*

Paolo Brambilla

AZIENDA OSPEDALIERA DI DESIO E VIMERCATE

Il Direttore Generale: *Maurizio Amigoni*

Maurizio Amigoni

Per adesione:

Proprietari delle aree del Consorzio Agrario di Milano e Lodi

Il Presidente del Consorzio Agrario di Milano e Lodi

Carlo Franciosi,

Carlo Franciosi

Proprietari delle aree ex Cava Cantù e limitrofe:

L'Amministratore Unico di Immobiliare Briantea 2000 s.r.l.:

Ancilla Antonella Giuseppina Cantù

Ancilla Antonella Giuseppina Cantù

☒ **L'Amministratore Unico di Immobiliare Europa s.r.l.**

Dario Limonta

.....

avente causa "VALORE REALE SGR S.p.A." in nome e
per conto del FONDO "MIRUNA - Fondo Comune di
Investimento Immobiliare di tipo chiuso ad apporto
riservato ad investitori qualificati".

CALONJE MACAYA GUILLERMO

Guillermo Calonje Macaya